



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 05/08/2013

N. 32

OGGETTO: Modifiche statutarie in attuazione del D.Lgs n. 39/2013, della Legge n. 215/2012 e di altre disposizioni normative sugli Organi di governo del Comune.

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di agosto, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di 1^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio		X	
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico	X		
4)	Bardazzi Annarita		X		15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Mordini Alfredo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Nucera Santo		X	
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pinasco Luigi	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Pittau Aurora	X		
9)	Cignatta Patrizia	X			20)	Stefani Guido	X		
10)	Daneri Marco Luigi	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Dasso Lorenzo	X			Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO:

In attuazione della Legge n. 190/2012, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è stato emanato, tra gli altri decreti attuativi, il Decreto Legislativo n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.*";

Il Decreto sopra citato disciplina vari casi di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità sia presso le pubbliche amministrazioni, tra cui i comuni, sia presso enti in controllo pubblico tra cui le partecipate e altri soggetti come definiti dall'articolo 1 del Decreto medesimo;

La Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità nella pubblica amministrazione, CIVIT, in funzione di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato alcuni pareri che forniscono interpretazioni su aspetti del Decreto n. 39/2013, tra cui quello dell'efficacia delle norme nel tempo;

Richiamata in particolare la deliberazione della Civit n 46/2013 che chiarisce l'applicabilità delle nuove norme sull'inconferibilità degli incarichi solo agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del Decreto e quindi dopo il 4 maggio 2013, mentre ritiene che le norme sull'incompatibilità siano applicabili anche agli incarichi conferiti antecedentemente a tale data;

Ricordato che il Decreto Legislativo n. 39/2013 sanziona in vario modo la violazione delle norme ivi contenute e in particolare prevede:

- all'art 17: la nullità degli incarichi e dei relativi contratti, conferiti in violazione delle norme del Decreto 39/2013;
- art. 18 comma 1: la responsabilità dei componenti degli Organi che hanno conferito gli incarichi poi dichiarati nulli;
- art. 18 comma 2: la sospensione per tre mesi di ogni potere di nomina in capo agli organi che hanno proceduto al conferimento di incarichi poi dichiarati nulli;
- art. 19 la decadenza dall'incarico in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato da parte del Segretario Comunale, responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamato il comma 3 dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 39/2013 che impone alle Regioni, alle Province e ai Comuni di adeguare entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto medesimo e quindi entro il 5 di agosto, i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;



Considerato che i poteri di nomina e conferimento incarichi nell'ordinamento comunale spettano in gran parte al Sindaco ai sensi degli articoli 50, 46, 99 del Decreto Legislativo n. 267/2000:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 50 nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- ai sensi del comma 10 dell'art. 50 nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, compresi i contratti a tempo determinato;
- ai sensi dell'art. 46 nomina i componenti della Giunta;
- ai sensi dell'art. 99 nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo tenuto dal Ministero dell'Interno;

Rilevato che altre norme possono prevedere specifici poteri di nomina in capo al Consiglio ai sensi della lettera m) comma 2 dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o della Giunta in via residuale;

Rilevato altresì che i Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 hanno la capacità di assumere atti di gestione con rilevanza esterna e quindi anche la capacità a stipulare i contratti in nome e per conto dell'Ente;

Considerato pertanto necessario adeguare l'ordinamento interno in ossequio ai disposti del Decreto Legislativo n. 39/2013, e in particolare di modificare lo Statuto Comunale;

Richiamato, quanto ai poteri sostitutivi, l'articolo 120 della Costituzione comma 2 che testualmente dispone *"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione."*;

Richiamato altresì l'articolo 8 della Legge n. 131/2003 che disciplina i poteri sostitutivi in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e ricordato che la suddetta norma è stata espressamente richiamata dall'articolo 18 comma 4 del Decreto Legislativo n. 39/2013 in caso di mancato adeguamento dell'ordinamento degli Enti Locali ai disposti del comma 3 del medesimo articolo;

Dato atto che il comma 3 dell'articolo 8 della Legge n. 131/2003 circoscrive il potere sostitutivo nei confronti degli Enti Locali da parte di livelli superiori di governo ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione *"Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito."*;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2005 che, quanto ai poteri sostitutivi del Difensore Civico Regionale ha sostenuto che:



- non possono essere attribuiti al Difensore Civico poteri sostitutivi in materia che esulano dalla competenza legislativa regionale in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione (sentenza Corte Cost. n.43/2004);

- il Difensore Civico non è organo di governo della Regione, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'attitudine dell'intervento sostitutivo ad *"incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito"* (sentenze Corte Cost. n.43 e n. 69 del 2004);

- l'articolo 136 del Decreto Legislativo n. 267/2000, su cui si fonderebbero i poteri sostitutivi del Difensore Civico Regionale, non sarebbe più operante nel nuovo quadro normativo ed organizzativo sorto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione;

Ritenuto di modificare lo Statuto prevedendo quale autorità sostitutiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 39/2013 il Prefetto;

Ritenuto di rinviare la disciplina di eventuali poteri sostitutivi dei Dirigenti al Regolamento sugli uffici e sui servizi, ove è già disciplinato il generale potere sostitutivo in caso di inadempimento del termine di conclusione del procedimento;

Rilevato altresì che occorre adeguare lo Statuto Comunale alla Legge n. 215/2012 volta a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali;

Dato atto che la Legge 215/2012 introduce nella legislazione elettorale dei Consigli Comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei Consigli Circostrizionali, le seguenti misure:

- una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi delle candidature;

- la cosiddetta doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati a consigliere: una per un candidato di sesso maschile e l'altra per una candidata di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l'annullamento della seconda preferenza;

- che gli Enti Locali adeguano i propri Statuti e Regolamenti alle nuove disposizioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge;

Richiamato l'art. 51, comma 1, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 30/05/2003 n. 1 secondo cui *"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini."*;

Rilevato che l'articolo 1 della Legge n. 42/2010 ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della Legge n. 191/2009, disponendo la graduale riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori comunali e provinciali a decorrere dai rinnovi dei Consigli Comunali dal 2011 e successivi;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno del 18/2/2011 n. 2915 contenente la composizione dei Consigli comunali e provinciali e delle Giunte comunali e provinciali a decorrere dal 2011, secondo cui negli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 il numero dei consiglieri è determinato in 16, mentre il numero massimo di assessori è determinato in 5;



Ricordato che ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. il numero di Assessori deve essere determinato nello Statuto comunale nella misura massima di un quarto dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore, e che lo Statuto può prevedere il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli stessi;

Richiamato l'articolo 6 circa le procedure da adottare per le modifiche statutarie, ossia la deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, oppure, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali per due volte, la pubblicazione sul Bollettino della Regione, all'Albo Pretorio (oggi sostituito dal sito internet comunale) e l'invio al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, ne' alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ne' attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Direttore Generale dott.ssa Avv. Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 25/07/2013;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Avv. Concetta Orlando – Segretario Direttore Generale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 15 (assenti i Consiglieri Bardazzi, Brizzolara, Chiappara, La Cava, Mordini e Nucera), favorevoli n. 15

DELIBERA

- Di introdurre nel Titolo II, dopo il Capo IV il Capo IV bis "*Inconferibilità e incompatibilità di incarichi a norma del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39*";



- Di aggiungere, dopo l'articolo 44, il seguente articolo 44 bis:

" Art 44 bis

Gli organi di governo del Comune di Lavagna adottano gli atti di nomina, designazione, conferimento di incarichi nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 39/2013.

Il Responsabile del procedimento, che svolge l'istruttoria sugli atti di cui al comma precedente a sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. svolge anche il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riguardo al rispetto al Decreto di cui al comma precedente. Provvede inoltre all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva e ad ogni utile accertamento istruttorio.

Nel caso in cui venga accertata la nullità dell'incarico conferito da un organo di governo del Comune, durante il periodo di sospensione del potere di nomina previsto dall'articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013, i poteri di nomina sono esercitati dal Prefetto.

A tal fine la pronuncia di nullità viene comunicata alla Prefettura senza indugio, a cura della Segreteria Generale, non oltre 5 giorni dal ricevimento del provvedimento al protocollo dell'Ente."

- Di aggiungere, in ottemperanza alla Legge n. 215/2012, il seguente comma 2 all'articolo 10 dello Statuto Comunale:

"2. il comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti."

- Di modificare, in attuazione della Legge n. 215/2012 e dell'art. 2, comma 185, della Legge n. 191/2009 e s.m.i., l'articolo 32 dello Statuto comunale, primo comma, sostituendo le parole "e di un numero massimo di sette assessori nominati dal Sindaco.", con le parole "e del numero massimo di assessori consentiti dalla legge, nominati dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.";

- Di dare atto che le modifiche statutarie sono illustrate nella tabella seguente:

Vecchio testo	Modifiche
ART. 10 PARI OPPORTUNITA' 1. Il Comune attua nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, ogni possibile azione diretta a realizzare e a difendere una reale e sostanziale parità tra uomini e donne in ogni campo della vita economica e sociale e tra tutti i cittadini senza distinzione di razza, di lingua, di	ART. 10 PARI OPPORTUNITA' 1. Il Comune attua nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, ogni possibile azione diretta a realizzare e a difendere una reale e sostanziale parità tra uomini e donne in ogni campo della vita economica e sociale e tra tutti i cittadini senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali



religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. e sociali.

2. Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

ART. 32 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	ART. 32 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
<p>1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero massimo di sette assessori nominati dal Sindaco.</p> <p>2. Possono essere nominati n° 2 assessori scelti tra i cittadini che non fanno parte del Consiglio Comunale, a condizione che abbiano i requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché comprovata capacità tecnica professionale ed esperienza politico – amministrativa.</p>	<p>1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e del numero massimo di assessori consentiti dalla legge, nominati dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.</p> <p>2. Possono essere nominati n° 2 assessori scelti tra i cittadini che non fanno parte del Consiglio Comunale, a condizione che abbiano i requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché comprovata capacità tecnica professionale ed esperienza politico – amministrativa.</p>

- Di disporre per la **pubblicazione delle modifiche sul sito internet comunale**, che ai sensi di legge sostituisce l'albo pretorio, **per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per l'invio al Ministero dell'Interno**, incaricando di tali adempimenti la Segreteria Generale;

- Di dare **comunicazione alla Prefettura di Genova** del presente provvedimento per quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013;

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Avv. Concetta Orlando, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata, con la collaborazione dell'Ufficio di Segreteria Generale, di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


CO/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)



Publicata in data 07 AGO. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)

